

D.D.G. 514 del 20/03/2026

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Regio Decreto del 30 Marzo 1942 n.327 recante l'approvazione del Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 di approvazione del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 recante Norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di Demanio Marittimo;

VISTA la L.R. del 29 novembre 2005 n. 15 in materia di Demanio Marittimo;

VISTO il D.P.R. del 26 Luglio 1994 di 1994 di determinazione dei canoni demaniali marittimi e delle indennità;

VISTO l'art.4 della Legge Regionale 27 Aprile 1999 n.10 "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria";

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000 n.10 di riforma della Pubblica Amministrazione Regionale;

VISTO il D.Lgs 30.06.2011 n. 123 " Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31.12.2019 n. 196 e ss.mm.ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2 della l.r. 11.08.2017 n. 16;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n.2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.2 del 9 gennaio 2026;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali*";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO** D.P.R.S. del 03 febbraio 2009, n.20/Serv.50/S.G. con cui vengono incrementati i canoni demaniali in base alla valenza turistica della zona costiera;
- VISTA** la L.R. del 7 maggio 2015 n.9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 Legge di stabilità” ed in particolare il comma 6 dell’art.98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di emissione pena nullità degli stessi;
- VISTA** la verifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l’esercizio 2015 della Corte dei Conti prot. 0006793 – 27/07/2016- SC-SIC-R14-P ed in particolare i rilievi relativi al Capitolo 2871(Proventi da concessioni ed indennizzi per l’utilizzazione di beni demaniali marittimi)per i quali si richiede la predisposizione del “Decreto ricognitorio delle concessioni demaniali in essere delle quali è stata prevista una proroga fino al 2020 al fine di imputare tempestivamente gli accertamenti negli esercizi di competenza”;
- VISTA** la L.R. 17 marzo 2016 n.3 “Disposizioni programmatiche correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale”ed in particolare ed in particolare gli artt.39 e 40 del Titolo IV (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica);
- VISTO** il D.A. n. 319/Gab. Del 05 agosto 2019 “ Demanio Marittimo Regionale. Adempimenti attuativi previsti dalla L.R. 17/03/2016 n. 3 e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Approvazione Linee Guida per la redazione dei P.U.D.M. Da parte dei Comuni costieri della Regione Siciliana;
- VISTA** la delibera n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali nelle more della pubblicazione del Regolamento”;
- VISTA** la Circolare n.11 dell’01 07 2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana che fornisce le indicazioni in merito all’applicazione della’art. 9 della Legge Regionale del 15 04 2021 n.9 recante disposizioni dello snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n.2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.2 del 9 gennaio 2026;
- VISTO** il D.P.Reg. del 17 febbraio 2025, n. 733, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 14 febbraio 2025, n. 50, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente all’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 927 del 02/07/2025, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile della “Struttura Territoriale dell’Ambiente di Catania” alla Dott.ssa Valentina Tamburino
- VISTA** la disposizione prot. n. 20953 del 03/04/2025 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, “ *Nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana*”, in particola il punto C.2 inerente il rinnovo di concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività *NON Turistiche ricreative e Sportive*;
- VISTA** l’istanza documentata, presentata sul Portale del Demanio Marittimo della Regione Siciliana al n. 20575, protocollo n. 57050 del 07/08/2025, con la quale il Comune di Aci Castello, nella persona del Sindaco pro tempore, ha chiesto il rinnovo della Concessione Demaniale Marittima n. 253/2007 per il mantenimento di un parcheggio, di mq. 1.657,00, in località Piazzale Porto in Aci Trezza, nel Comune di Aci Castello, così

come previsto dalla disposizione Dirigenziale prot. N. 20953 del 03/04/2025;

VERIFICATO l'assolvimento del pagamento dei canoni concessori dovuti per la Concessione Demaniale Marittima n. 253/2007 finalizzata al mantenimento di un parcheggio, di mq. 2.100,00, in località Piazzale Porto in Aci Trezza, nel Comune di Aci Castello;

ACCERTATO che per l'esercizio finanziario 2025, per il capo XXII ed il Capo 2871 Articolo 1 di Entrate Concessioni e Indennizzi (Codice SIOPE E. 3.01.03.01.003) è accertata, riscossa e versata la somma di Euro 5.515,20 in data 25/09/2025 codice avviso 00162000871, accertamento tecnico n. 125582;

VISTA la nota di questa Struttura Ambiente del 30/10/2025, prot. n. 74956, con la quale si chiede al Comune di Aci Castello di pubblicare sul proprio albo pretorio la richiesta di rinnovo della Concessione Demaniale Marittima n. 252/2007 intestata al Comune di Aci Castello;

VISTA la trasmissione di avvenuta pubblicazione, pervenuta in data 02/12/2025 prot. n. 53534 attestante che l'avviso richiesto è stato pubblicato nell'apposita sezione all'Albo on line dal 30/10/2025 al 29/11/2025;

VISTA la quietanza di pagamento con F24 della tassa di registro dell'importo di euro 720,76, cod. 0064089;

VISTO il D.D.G. 46/2026 del 12/03/2026 dove per mero errore è stato non è stato riportato il codice fiscale del Comune di Aci Castello;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione ;
a termine delle vigenti disposizioni.

DECRETA

Art. 1

E' annullato il D.D.G. 462/2026 del 12/03/2026 ;

Art. 2

La Concessione Demaniale Marittima n. 253/2007 viene rinnovata per il mantenimento di un parcheggio auto a pagamento, di mq. 1.657,00, in località Piazzale Porto in Aci Trezza, nel Comune di Aci Castello, intestata al Comune di Aci Castello, P.IVA 00162000871, nella persona del Sindaco pro tempore Scandurra Carmelo Camillo, con utilizzo annuale avente scadenza al 31/12/2030, così come previsto dalla disposizione Dirigenziale prot. N. 20953 del 03/04/2025 n. 18532 .

Art. 3

Il concessionario, ha l'obbligo di corrispondere all'Erario Regionale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in uso il canone complessivo di euro €. 36.038,15 (trentaseimilatrentaotto/15), come da determina del canone della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Catania, distinto per ciascun anno.

Per gli esercizi finanziari relativi alle annualità di cui al comma precedente, è accertata in entrata al Bilancio della Regione Siciliana al Capo XXII ed il Cap. 2871, articolo 1 di entrata - Proventi da concessioni e indennizzi (Codice SIOPE E.3.01.03.01.003), la corrispondente somma dovuta, dal concessionario richiedente, per ogni anno entro il 15 settembre dell'anno di riferimento, così come indicato nella tabella seguente:

Anno	Canone	
2025	5.515,20	già versato
2026	6.104,59	salvo conguaglio
2027	6.104,59	salvo conguaglio
2028	6.104,59	salvo conguaglio
2029	6.104,59	salvo conguaglio
2030	6.104,59	salvo conguaglio

Per l'esercizio finanziario 2025 per il Capo XXII ed il Cap. 2871, articolo 1 di entrata - Proventi da concessioni e indennizzi (Codice SIOPE E.3.01.03.01.003), è accertata riscossa e versata la somma di € 5.515,20 (Cinquemilacinquecentoquindici/20), salvo conguaglio. Il versamento è stato effettuato in unica soluzione e senza bisogno di ulteriori richieste o inviti da parte dell'Amministrazione, mediante piattaforma PagoPa con indicazione nella causale dell'anno di riferimento e del numero della C.D.M accertato con D.R.S. n. 1514 del 24/10/2025 numero di accertamento 125582.

Fa parte integrante del presente decreto di concessione il foglio di calcolo sottoscritto dal responsabile della U.O. e dal funzionario che lo ha redatto.

Le suddette aeree vengono concesse per essere adibite a parcheggio veicolare, anche con sosta a pagamento, come da documentazione tecnica e planimetrica allegata al presente titolo concessorio.

Il concessionario è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi, oneri e prescrizioni contenuti nell'atto d'obbligo già allegato alla concessione originaria, che si intende integralmente richiamato e confermato anche per il presente rinnovo.

Resta fermo che il mancato rispetto dei suddetti obblighi costituisce causa di decadenza dalla concessione, ai sensi della normativa vigente. Termini e condizioni:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione Regionale avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione senza che in concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente della Re-

gione Siciliana, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dell'area demaniale marittima concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che la Regione Siciliana avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione regionale potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alla persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte, al personale della Regione Siciliana, Struttura Territoriale Ambiente di Catania, dell'Ufficio Genio Civile di Catania, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate ed aventi titolo.

La presente concessione è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite alla Regione Siciliana, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità regionale di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
2. Il presente titolo concessorio non esime l'interessato dal richiedere le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altre amministrazioni e/o enti, con particolare riferimento a quelle previste in materia di urbanistica, di attività commercial e simili, di sicurezza, ambiente e sanità, con obbligo di trasmetterne copia degli stessi a questo Assessorato dell'Ambiente ed alla Struttura Territoriale Ambiente di Catania, prima dell'utilizzo dell'area in parola;
3. il concessionario è a conoscenza che la misura del canone relativo alla presente concessione è provvisoria e si impegna a corrispondere le differenze di canone dovute o da congruare, ciò anche in caso di cessazione del rapporto di cui alla presente licenza di concessione;
4. il concessionario si assume l'obbligo di versare a congruaglio la somma risultante dalla differenza tra il canone provvisorio determinato ai sensi delle clausole inserite nel presente titolo concessorio ed il canone definitivo aggiornato in base agli indici ISTAT che verranno determinati da questa Amministrazione Regionale;
5. lo spazio adiacente alla concessione, prospiciente l'area oggetto di c.d.m. , per 20 metri a destra ed a sinistra, deve essere mantenuto pulito e sgombero di materiale di rifiuto di ogni genere;
6. il concessionario manleva l'Amministrazione concedente e le altre Amministrazioni pubbli-

- che da interventi di qualsiasi natura, relativi sia alle opere costruite, sia ad eventuali danni che le opere esistenti o da realizzare dovessero arrecare direttamente od indirettamente a terzi o subire per effetto di cause di qualsiasi natura, inclusa l'azione del mare, assumendosi integralmente tutti gli oneri e le responsabilità relative;
7. il concessionario dovrà osservare oltre alle clausole generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione, tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di concessioni demaniali marittime e le ordinanze emanate dal competente Capo del Circondario Marittimo ai sensi dell'art. 59 Reg. del C.N.;
 8. Si fa obbligo al concessionario di affiggere, in un punto ben visibile, gli estremi della licenza di concessione;
 9. il concessionario, se intende ottenere il rinnovo del presente titolo concessorio, nel caso sia rinnovabile, deve presentare istanza di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza;
 10. Il concessionario dovrà in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 9/1/1989 n.13 "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", adattare le aeree in concessione per rendere le stesse visitabili da parte delle persone disabili, nonché accessibili alle stesse secondo le prescrizioni stabilite dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14/6/1987 n.236 e dovranno in particolare essere osservate le norme contenute nella legge quadro 5/2/1992 n.104;
 11. il concessionario s'impegna, a pena di decadenza ex art.47, lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio - ed i disegni dei manufatti, delle opere e degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata;
 12. dovrà altresì assumere l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Amministrazione da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che ad essa possano derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in argomento;
 13. dovrà sollevare in maniera assoluta l'Amministrazione da ogni responsabilità anche risarcitoria per danni a persone e cose dipendenti da eventi calamitosi, quali mareggiate o altro, anche di eccezionale violenza;
 14. il presente titolo concessorio impegna il concessionario fin dal momento della sottoscrizione mentre non vincola l'Amministrazione concedente fino a quando la concessione non è rilasciata (giuste disposizioni assessoriali).
 15. l'obbligo di segnalare senza indugio e con tempestività a questo assessorato e all'Ufficio periferico di riferimento l'eventuale stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
 16. l'obbligo conseguente di astenersi dall'utilizzo delle strutture nei casi di segnalazione di pericolo, previa opportuna delimitazione dell'area di che trattasi;

Avverso il presente provvedimento è esperibile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso gerarchico al TAR Sicilia, Sezione di Catania, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana da esperirsi nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto.

La Dirigente della S.T.A. Catania

Dott.ssa Valentina Tamburino



VALENTINA
TAMBURINO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
17.03.2026 10:55:20
GMT+01:00

IL DIRIGENTE GENERALE

Arch. Calogero Beringheli

